

Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF)

Modifica del 4 luglio 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 febbraio 2000¹ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari è modificata come segue:

Art. 1a Realizzazione o modifica di costruzioni e impianti non soggetta ad approvazione

¹ Le costruzioni e gli impianti di cui all'allegato possono essere realizzati o modificati senza procedura d'approvazione dei piani, se:

- a. non toccano interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi;
- b. non necessitano di autorizzazioni o approvazioni secondo le disposizioni del rimanente diritto federale.

² In casi dubbi è svolta la procedura semplificata.

³ Le imprese ferroviarie devono presentare annualmente all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) un elenco di tutte le costruzioni e di tutti gli impianti realizzati o modificati senza obbligo di approvazione.

Art. 3 cpv. 3

³ L'UFT emana direttive circa il genere, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti richiesti.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato conformemente alla versione qui annessa.

¹ RS 742.142.1

III

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2012.

4 luglio 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 1a cpv. 1)

Costruzioni e impianti di cui all'articolo 1a²

- a. *Ripristino di costruzioni*, senza modifiche dell'aspetto esterno e della struttura portante;
- b. *rinnovo di parti d'opera ad eccezione della struttura portante*, senza modifiche dell'aspetto esterno, a condizione che non abbia un impatto negativo sulla struttura portante;
- c. *mantenimento di superfici consolidate* (vie, piazze), senza modifiche del tipo di impermeabilizzazione della superficie;
- d. *mantenimento della sovrastruttura*, senza modifiche del tracciato e dello smaltimento delle acque, senza cambi del tipo di materiale utilizzato per la sovrastruttura ad eccezione dell'impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, a condizione che non abbia un impatto negativo sul sistema della sovrastruttura;
- e. *rimozione di scambi con sostituzione dei binari*, senza modifiche del tracciato, senza interessamento degli scambi di protezione, senza rimozione degli apparecchi di dilatazione delle rotaie;
- f. *mantenimento di componenti tecnico-edilizi di passaggi a livello*, senza modifiche sostanziali del livello delle rotaie e della strada, senza modifiche del sistema di passaggio a livello ad eccezione dell'impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, a condizione che non abbia un impatto negativo sul sistema della sovrastruttura;
- g. *rinnovo di linee di contatto*, con componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, senza modifiche del circuito e della topologia, senza aumento della tesata massima nel segmento interessato dalla trasformazione, nel rispetto delle distanze di sicurezza;
- h. *rimozione di posti di sezionamento*;
- i. *costruzione nuova e mantenimento di parti d'opera volte ad assicurare e allargare una banchina*, a condizione che tali parti d'opera non sostengano carichi derivanti dal traffico ferroviario e che non svolgano funzione di sostegno di terrapieni e scarpate;
- j. *costruzione nuova e mantenimento di sistemi di lubrificazione delle rotaie*, con impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, senza modifiche edilizie di altri impianti ferroviari;
- k. *costruzione nuova e mantenimento di condotte di servizio ferroviarie interrate*, ad eccezione delle condotte degli impianti elettrici, senza impiego di

² Termini di cui alla SN 588 469 «Conservazione delle costruzioni», edizione 1997; www.sia.ch

strutture provvisorie nelle zone d'influenza dei carichi ferroviari, senza modifiche edilizie degli impianti ferroviari;

- l. *adeguamento del sezionamento in stazioni*, con impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, nel rispetto delle distanze di sicurezza;
- m. *rinnovo di posti di sezionamento*, con impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, nel rispetto delle distanze di sicurezza;
- n. *rinnovo di impianti di riscaldamento degli scambi o di trasformatori su pali delle linee di contatto*, con impiego di componenti muniti di un'omologazione di tipo o già approvati, senza modifiche della concezione di messa a terra e dell'approvvigionamento energetico;
- o. *impianti di telecomando per l'approvvigionamento di corrente di trazione e per la linea di contatto*, con interessamento di caratteristiche irrilevanti o poco rilevanti ai fini della sicurezza;
- p. *installazioni elettriche che sottostanno all'ordinanza del 7 novembre 2001³ sugli impianti a bassa tensione*, senza modifiche della concezione di messa a terra;
- q. *arredi di fermate*, quali distributori automatici di biglietti e pannelli elettronici, senza pareti di sale d'aspetto;
- r. *mantenimento di strutture portanti*, senza modifiche dell'aspetto esterno, senza modifiche sostanziali delle dimensioni e del genere di costruzione, senza modifiche dei requisiti di utilizzazione;
- s. *costruzioni di sostegno*, lunghezza ≤ 500 m, dislivello $\leq 1,50$ m, fuori dalla zona d'influenza dei carichi ferroviari o stradali, senza ancoraggio posteriore, senza corrente d'infiltrazione nel pendio, senza sostituzione di muri a secco o in pietra naturale esistenti;
- t. *costruzioni per il consolidamento della superficie lungo scarpate terrose e rocciose*, senza impiego di tiranti precompressi o chiodatura;
- u. *piccoli lavori di scarificazione per l'adattamento del profilo*, senza effetti negativi su altre costruzioni;
- v. *finiture interne di stazioni*, senza modifiche dell'aspetto esterno, senza riconversione, senza ampliamento delle superfici di vendita di terzi, senza modifiche della struttura portante, senza modifiche degli impianti tecnico-ferroviari;
- w. *piccoli edifici nel perimetro di officine e magazzini* nell'area dell'esercizio ferroviario, a un unico piano, senza scantinati, superficie di base ≤ 100 m², senza servizi sanitari né impianti di riscaldamento;
- x. *rimozione di binari senza loro sostituzione*, lunghezza ≤ 500 m.